



# Provincia di Chieti

C.F. 8000130692

P.I. 00312650690

\*\*\*\*\*

PROT. N° 3

Chieti, li 09 FEB. 2012

**Lavori di costruzione del metanodotto denominato "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") – DP 64 bar e opere connesse" nei territori dei comuni di San Salvo e Cupello.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

- l'art. 9 del D.Lgs. n. 164/2000 attribuisce alle Regioni il compito di adottare i provvedimenti relativi alla pubblica utilità delle opere di trasporto del gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti;
- l'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, prevede che l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
- l'art. 52 sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni dispone che i provvedimenti di cui all'art. 52 quater relativi a infrastrutture lineari non facenti parte delle reti energetiche nazionali siano adottati dalla Regione;
- l'art. 18, primo comma, della legge regionale n. 7/2010 attribuisce alla Provincia il compito di adottare i provvedimenti relativi alla conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e alla dichiarazione di pubblica utilità in materia di infrastrutture energetiche non facenti parte della rete nazionale dei gasdotti.

Acquisita dalla società Snam Rete Gas S.p.A

- l'istanza. n. prot. REINV/INIPU/1031/bov del 15 dicembre 2010, acquisita al protocollo provinciale il 22/12/2010, n. 80420, corredata dagli elaborati grafici, dalla relazione tecnica e dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 164/2000, con quale la Società ha chiesto, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, l'accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione del metanodotto denominato "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") – DP 64 bar e opere connesse", ricadenti nel territorio dei comuni di San Salvo e Cupello;
- la nota n. prot. REINV/INIPU/272RIC del 18 febbraio 2011, acquisita al protocollo provinciale il 28/02/2011, n. 80420, con la quale la Società ha trasmesso le planimetrie catastali riportante il tracciato di progetto nonché le aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio (ovvero terreni soggetti ad imposizione di servitù) e le aree oggetto di occupazione temporanea.

Considerato che

- l'opera da realizzare interessa i territori dei comuni di San Salvo e Cupello, in Provincia di Chieti;

- il numero di destinatari è superiore a cinquanta e, pertanto, la comunicazione di avvio del procedimento deve essere notificata agli interessati con le modalità di cui all'art. 52 ter del D.Lgs. n. 330/2004;
- i provvedimenti relativi alla conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e alla dichiarazione di pubblica utilità in materia di infrastrutture energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali devono essere adottati nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge n. 241/1990.

#### Visto

- l'Avviso Pubblico, prot. 15199 dell'11/03/2011, con il quale la Provincia di Chieti, Settore 6, da notizia dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 52 ter del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s. m. i. e della legge n. 241/90 e s. m. i.;
- che detto Avviso Pubblico è stato affisso, per venti giorni consecutivi, agli Albi Pretori dei comuni di Cupello e San Salvo, dove insiste l'opera da realizzare, pubblicato su due quotidiani, di cui uno a tiratura locale, e depositato, unitamente al progetto ed alla documentazione ad esso allegata, presso tutti gli Enti, le Società e le Aziende interessate dall'opera da realizzare.

#### Vista

- la nota prot. 326 del 21 marzo 2011, con la quale Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso agli Enti interessati copia del progetto relativo al metanodotto denominato "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") – DP 64 bar e opere connesse";
- la nota prot. 418 del 28 aprile 2011, con la quale Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso copia degli atti attestanti l'espletamento delle formalità di cui all'art. 52 ter del D.Lgs. n. 330/2004;
- la nota prot. 32718 del 8 giugno 2011, con la quale la Provincia di Chieti, Settore 6, ha chiesto alle Amministrazioni coinvolte nella procedura di esprimere il competente parere;
- la nota prot. 61078 del 7 novembre 2011, con la quale la Provincia di Chieti, Settore 6, ha convocato per il 30 novembre 2011 la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto relativo al metanodotto denominato "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") – DP 64 bar e opere connesse".

Dato atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi, nella seduta del 30/11/2011, le Amministrazioni intervenute hanno espresso i seguenti pareri:

- **Il Settore 8 dell'Amministrazione Provinciale di Chieti**, nella persona dell'arch. Valerio Ursini, per quanto di competenza esprime il parere di compatibilità agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTCP, ai sensi dell'art.20, del DLgs 267/2000, fermo restando il parere dei Comuni e degli altri enti competenti ai vincoli;
- **Il Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale AM di Sulmona**, nella persona del Funzionario Tecnico, sig. Salvatore Di Bacco, esprime un **parere favorevole** di massima alla realizzazione dell'opera. A ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta con nota del 22/08/2011, prot. 8481, sarà rilasciato il Nulla Osta alla costruzione del metanodotto, ai sensi dell'art.95 del Decreto Lgs 259 del 01/08/2003.

Dato atto che le Amministrazioni di seguito elencate, non intervenute alla Conferenza di Servizi del 30/11/2011, hanno fatto pervenire i seguenti pareri:

- **Amministrazione Comunale di Cupello** nella persona del Sindaco pro-tempore Angelo Pollutri, con nota n. 7021 di prot. del 29/11/2011, esprime **parere preventivo favorevole** alla realizzazione dell'opera in attesa del pronunciamento del Consiglio Comunale;
- **Amministrazione Comunale di San Salvo**, nella persona del Commissario Prefettizio dott.ssa Daniela Di Baldassarre, con nota 19409 di prot. del 04/10/2011, da atto che le opere in progetto sono da considerare di urbanizzazione primaria, ai sensi del DPR 380/2001 e della Legge Regionale 2309/1998, n.89, e ss. mm., esprime **parere favorevole**;
- **Settore 5 dell'Amministrazione Provinciale di Chieti**, nella persona dell'ing. Giovanni Masciarelli, con note n. 56497 e 56504 del 12/10/2011 ha espresso **parere favorevole** per gli

attraversamenti riguardanti “ Vallone della Corda” e “Vallone della Selva” in agro del comune di Cupello;

- **Soprintendenza per i Beni Archeologici di Chieti**, con nota n. 0007239 del 27/07/2011, ha espresso **parere favorevole**, a condizione che tutti i lavori siano eseguiti alla presenza di un professionista che operi secondo le direttive del personale tecnico della Soprintendenza stessa;
- **Corpo Forestale dello Stato di Chieti** con nota n. 8779 del 20/06/2011 rilascia **parere favorevole**, a condizione che i lavori siano realizzati nel rispetto del progetto esaminato. Parere confermato con successiva nota 16381/PAL del 23/11/2011;
- **Autorità di Bacino di Campobasso** con nota n. 0001369/11 del 31/08/2011 ha espresso **parere favorevole**, non rilevando interferenze tra il tracciato del metanodotto ed il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino;
- **Ufficio del Genio Civile di Chieti**, con nota n. 87868 del 19/04/2011, è del parere che le autorizzazioni per l’attraversamento dei fossi “Vallone della Corda” e “Vallone della Selva”, ricadenti in agro del comune di Capello ed iscritti sul Registro delle Acque Pubbliche, siano competenza dell’ Amministrazione Prov.le di Chieti;
- **Consorzio di Bonifica Sud di Vasto**, con nota n. 3073 del 24/10/2011, autorizza la realizzazione dell’opera nelle more del perfezionamento della concessione definitiva;
- **Comando dei VV.FF. di Chieti**, con nota n. 24601 del 17/06/2011, ha rilasciato il parere di conformità previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi. Parere confermato con successiva nota 11625 del 29/11/2011;
- **Società Autostrade S.p.A. di Città Sant’Angelo**, con nota n. 0002156 del 18/07/2011, esaminato il progetto e la chilometrica di riferimento, **non ravvisa controindicazioni di carattere tecnico all’esecuzione dell’attraversamento** e ricorda che gli attraversamenti autostradali sono subordinati alla stipula di Convenzione al vaglio dell’ANAS IVCA ed in ordine alla quale deve essere predisposta una progettazione di dettaglio esecutivo che esamini ogni caratteristica delle opere in attraversamento ed in parallelismo;
- **CO.A.S.I.V. di Vasto**, con nota n. 2833 del 15/11/2011, comunica che in data 06/11/2011 prot. n. 2129, con deliberazione commissariale n. 145 del 19/07/2011, ha rilasciato il nulla-osta alla realizzazione delle opere.

Dato atto che le Amministrazioni di seguito elencate, non intervenute alla Conferenza di Servizi del 30/11/2011, non hanno fatto pervenire alcun parere:

- **ANAS S.p.A. di Pescara**, le cui competenze non sono interessate dai lavori di costruzione del metanodotto in oggetto;
- **Soprintendenza per i Beni Ambientali di L’Aquila**;
- **Enel Distribuzione S.p.A. di Roma**.

Dato atto che:

- **Il Demanio Civico e Armentizio Regionale** ha espresso parere favorevole con nota prot. 252467 del 6 dicembre 2011, pervenuta a questo Servizio con comunicazione Snam Rete Gas del 24 gennaio 2012.

Considerato che

- il verbale relativo alla Conferenza di Servizi è stato notificato a tutte le Amministrazioni interessate con nota 69353 di prot. del 21/12/2011, inoltrata a mezzo Raccomandate A/R in data 28/12/2011;
- sia nella fase istruttoria che in Conferenza di Servizi le Amministrazioni interessate non hanno presentato opposizioni e/o osservazioni;
- nei trenta giorni successivi all’invio del verbale relativo alla suddetta Conferenza non sono pervenute osservazioni ostantive da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento ad eccezione del comune di Cupello che, con nota n. 705 di prot. del 02/02/2012, nell’attestare la conformità urbanistica precisa che l’autorizzazione ad eseguire i lavori è subordinata alla stipula di apposito accordo per l’individuazione delle misure di compensazione, come previsto

dall'art.1, comma 5, della Legge 239 del 23 agosto 2004, tra il soggetto proponente (SNAM) e l'Amministrazione Comunale stessa;

- ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni i cui rappresentanti non abbiano espresso la volontà dell'Amministrazione rappresentata;
- non sono pervenute osservazioni e opposizioni da parte dei proprietari dei terreni interessati dal progetto.

Ritenuto che

- sulla base di quanto fin qui riportato e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, l'istruttoria è da ritenersi favorevolmente conclusa.

Visto

- il Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000;
- il D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 7 del 3 marzo 2010.

## DISPONE

**Art. 1** – Su richiesta della Snam Rete Gas S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara 7 (Capitale Sociale: euro 1.200.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e Registro Imprese n. 10238291008, R.E.A Milano n. 1964271, partita IVA IT n. 10238291008), ed ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 330/2004, e dell'art.18, 1° comma, della legge regionale n. 7/2010, la dichiarazione di pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità, con contestuale approvazione del progetto, dei lavori di costruzione e successivo esercizio del metanodotto denominato "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") – DP 64 bar e opere connesse", come da elaborati grafici e relazione tecnica citati nelle premesse, depositati presso il Settore 6 – Espropri e Concessioni – della Provincia di Chieti, in via Discesa delle Carceri, n. 1.

**Art. 2** – La conformità urbanistica ed appone il vincolo preordinato all'esproprio/asservimento sugli immobili occorrenti alla realizzazione del metanodotto denominato "Potenziamento Derivazione per Vasto DN 250 (10") – DP 64 bar e opere connesse.

**Art. 3** – L'assegnazione dei termini, decorrenti dalla data del presente decreto, in mesi 12 per l'inizio dei lavori e in anni 5 per il completamento degli stessi e dei procedimenti ablativi.

**Art. 4** – Che la Snam Rete Gas S.p.A., durante l'esecuzione dei lavori, è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni di cui in narrativa e di tutte quelle contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni nonché al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza, contenute nel D.M. 24/11/1984.

**Art. 5** - Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Chieti.

**Art. 6** - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Provincia di Chieti e sugli Albi Pretori dei Comuni di San Salvo e Cupello

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(ING. CARLO CRISTINI)

